**Avviso per i titolari degli strumenti di misura legale e per i laboratori che eseguono transitoriamente le attività di verificazione periodica ai sensi dell’art. 18, co.2 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93**

Si ricorda che nella G. U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il *“Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”* (Decreto 21 aprile 2017, n. 93, di seguito anche “Decreto”), provvedimento con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura, nell’ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il provvedimento, in vigore dal 18 settembre 2017, all’art. 18, co. 2, seconda alinea, dispone che: *“Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto,* ***continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento****, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento”.*

**A tale riguardo si evidenzia che il periodo transitorio disciplinato dal precitato art. 18, co. 2, avrà termine il prossimo lunedì 18 marzo 2019 (incluso).**

Nell’approssimarsi del termine di tale periodo si evidenzia che**, a partire dal 19 marzo 2019, e salvo diversa decisione che dovesse intervenire ad opera del Ministero competente, le attività di verificazione periodica potranno essere svolte esclusivamente dagli Organismi accreditati di cui all’art. 4, co. 1 del D.M. 93/2017** che risultino iscritti nell’elenco Unioncamere di cui all’art. 10, co. 2 del Decreto, raggiungibile al seguente link: <http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2>

Si evidenzia quindi che i riconoscimenti dei Laboratori che – alla data del 19 marzo p.v. - non abbiano regolarizzato la propria attività alla luce delle previsioni del D.M. 93, e secondo le modalità indicate dal correlato Regolamento Unioncamere per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017, si riterranno decaduti *ex lege* per effetto della definitiva entrata in vigore del Decreto stesso e tali soggetti non potranno continuare a svolgere le attività di verificazione periodica sugli strumenti di misura legale.

Pertanto, a far data dal 19 marzo 2019 questa Unione procederà:

* alla cancellazione del numero identificativo di ciascun Laboratorio riconosciuto dall’Unione a seguito di presentazione della SCIA ai sensi della normativa previgente all’entrata in vigore del D.M. 93/2017, ed operante in pendenza del regime transitorio;
* alla disattivazione dell’*Elenco dei Soggetti che eseguono la verificazione periodica nel periodo transitorio*, pubblicato sul sito [www.metrologialegale.unioncamere.it](http://www.metrologialegale.unioncamere.it) (ferma restando la possibilità di visualizzare tale elenco via web ai fini delle eventuali verifiche);
* a rendere irricevibile qualunque comunicazione telematica inviata ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Unioncamere sopra ricordato.

Si sottolinea tuttavia che, nel caso di maturazione dei requisiti di accreditamento richiesti dalla disciplina pienamente operativa dal 19 marzo p.v., ciascun Organismo accreditato potrà sempre avviare le attività di verificazione periodica su strumenti disciplinati dal D.M 93 seguendo le previsioni e secondo le modalità indicate dal Decreto stesso e dal già citato Regolamento Unioncamere, ovvero attraverso presentazione di apposita S.C.I.A. a questa Unione ai sensi dell’art. 11 del Decreto e dell’art. 4 del Regolamento.